



*Direttori*

**Fabrizio Amatucci**

Professore ordinario di Diritto tributario  
Seconda Università degli Studi di Napoli

**Pietro Boria**

Professore ordinario di Diritto tributario  
Università degli Studi di Foggia

**Antonio Felice Uricchio**

Professore ordinario di Diritto tributario  
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"

## SAGGI DI DIRITTO TRIBUTARIO

La collana accoglie studi a carattere monografico aventi a oggetto il diritto tributario. In particolare le monografie si propongono di analizzare i temi del diritto tributario attuale, con riguardo a profili di diritto sostanziale e/o di diritto processuale, e con riferimento all'ordinamento nazionale ovvero a quello comunitario ovvero ancora al diritto internazionale. L'intento è quello di fornire un contributo utile alla formazione del pensiero giuridico moderno su una materia sempre più importante per il perseguimento dell'interesse comune e per il funzionamento delle istituzioni.

Nei "Saggi di diritto tributario" sono pubblicate opere di alto livello scientifico, anche in lingua straniera per facilitarne la diffusione internazionale.

Il direttore approva le opere e le sottopone a referaggio con il sistema del « doppio cieco » (« *double blind peer review process* ») nel rispetto dell'anonimato sia dell'autore, sia dei due revisori che sceglie: l'uno da un elenco deliberato dal comitato di direzione, l'altro dallo stesso comitato in funzione di revisore interno.

I revisori rivestono o devono aver rivestito la qualifica di professore universitario di prima fascia nelle università italiane o una qualifica equivalente nelle università straniere.

Ciascun revisore formulerà una delle seguenti valutazioni:

- a) pubblicabile senza modifiche;
- b) pubblicabile previo apporto di modifiche;
- c) da rivedere in maniera sostanziale;
- d) da rigettare;

tenendo conto della: a) significatività del tema nell'ambito disciplinare prescelto e originalità dell'opera; b) rilevanza scientifica nel panorama nazionale e internazionale; c) attenzione adeguata alla dottrina e all'apparato critico; d) adeguato aggiornamento normativo e giurisprudenziale; e) rigore metodologico; f) proprietà di linguaggio e fluidità del testo; g) uniformità dei criteri redazionali.

Nel caso di giudizio discordante fra i due revisori, la decisione finale sarà assunta dal direttore, salvo casi particolari in cui il direttore medesimo provvederà a nominare tempestivamente un terzo revisore a cui rimettere la valutazione dell'elaborato.

Le schede di valutazione verranno conservate, in doppia copia, in appositi archivi.

Il termine per la valutazione non deve superare i venti giorni, decorsi i quali il direttore della collana, in assenza di osservazioni negative, ritiene approvata la proposta.

Sono escluse dalla valutazione gli atti di convegno, le opere dei membri del comitato e le opere collettive di provenienza accademica. Il direttore, su sua responsabilità, può decidere di non assoggettare a revisione scritti pubblicati su invito o comunque di autori di particolare prestigio.

*Classificazione Decimale Dewey*

— 343.2404 (23.) DIRITTO TRIBUTARIO. UNIONE EUROPEA

*Thema*

— Soggetto: LNUX. Diritto tributario internazionale

— Qualificatori: 3MR. XXI secolo, 2000-2100

GIUSEPPE DI STASIO, GIOVANNI ANDRIANI, FRANCESCO MARTONE

**DISALLINEAMENTI  
DA IBRIDI  
PROFILI SOSTANZIALI  
E DISCIPLINA SANZIONATORIA**





©

ISBN  
979-12-218-2719-4

PRIMA EDIZIONE  
**ROMA** 19 MAGGIO 2026

La concorrenza fiscale senza regole  
porta a una corsa al ribasso  
che nessuno vince davvero.

PAUL KRUGMAN



- 11 *Introduzione*
- 15 **Capitolo I**  
*I disallineamenti da ibridi: introduzione e fonti* (Giovanni Andriani)  
1.1. Introduzione ai disallineamenti da ibridi nel contesto fiscale, 15 – 1.2. Le raccomandazioni OCSE e la genesi normativa dei disallineamenti da ibridi, 19 – 1.2.1. Le raccomandazioni OCSE, 20 – 1.2.2. La normazione dell'Unione europea, 21 – 1.2.3. Il recepimento della direttiva in Italia e la circolare n. 2/2022 dell'Agenzia delle entrate, 23 – 1.3. Le imposte soggette al decreto ATAD e la portata ultranazionale dei disallineamenti, 25
- 29 **Capitolo II**  
*La rilevanza fiscale dei disallineamenti da ibridi* (Francesco Martone)  
2.1. Le definizioni e gli strumenti ibridi, 29 – 2.1.1. Definizioni preliminari, 30 – 2.2. Il disallineamento, 32 – 2.2.1. I disallineamenti con effetti di doppia deduzione (DD), 33 – 2.2.2. I disallineamenti con effetti di deduzione senza inclusione (D/NI), 34 – 2.2.3. Il limite temporale di applicazione e l'effetto dannoso del disallineamento, 38 – 2.3. La causa ibrida e i profili di natura oggettiva, 40 – 2.3.1. La causa ibrida, 40 – 2.3.2. I profili di natura oggettiva (cenni), 42 – 2.3.2.1. Gli strumenti finanziari, 43 – 2.3.2.2. Trasferimenti ibridi, 47 – 2.3.2.3. Entità ibrida, 49 – 2.3.2.4. Stabili organizzazioni, 53 – 2.3.2.5. Ibridi importati, 55 – 2.3.2.6. Disallineamenti da residenza, 57 – 2.4. Requisiti soggettivi: imprese associate e accordi strutturati, 59 – 2.4.1. Imprese associate, 60 – 2.4.2. Accordi strutturati, 63
- 67 **Capitolo III**  
*Norme di reazione, controlli e aspetti sanzionatori* (Giuseppe Di Stasio)  
3.1. I principi e la gerarchia alla base delle norme di prevenzione e di reazione ai disallineamenti da ibridi, 67 – 3.1.1. Le norme di prevenzione, 72 – 3.1.2. Struttura e finalità delle norme di reazione, 76 – 3.1.2.1. La reazione alla doppia deduzione, 79 – 3.1.2.2. La reazione alla deduzione senza inclu-

10    Indice

sione, 80 – 3.2. I controlli e l'obbligo di contraddittorio, 83 – 3.2.1. Il contraddittorio endoprocedimentale, 84 – 3.2.2. L'obbligatorietà del contraddittorio, 87 – 3.3. Il contrasto sanzionatorio per violazioni alle norme sui disallineamenti da ibridi, 89 – 3.3.1. Il regime sanzionatorio amministrativo, 92 – 3.3.2. Le sanzioni per dichiarazione infedele, 94

99    Capitolo IV

*Introduzione degli oneri documentali. Risvolti in tema di penalty protection (Giovanni Andriani)*

4.1. L'introduzione degli oneri documentali in materia di disallineamenti da ibridi, 99 – 4.2. Il decreto attuativo ed i riflessi della *penalty protection* sulle sanzioni amministrative, 101 – 4.3. I profili di natura penale tributaria connessi alla *penalty protection*, 107 – 4.4. Considerazioni conclusive, 110

115    *Bibliografia*

## Introduzione

I disallineamenti da ibridi costituiscono una questione di crescente rilevanza nella fiscalità internazionale, specie per le strategie di pianificazione fiscale adottate dai gruppi multinazionali, finalizzate a sfruttare le discrepanze tra i regimi fiscali nazionali.

Tale fenomeno si inserisce in un contesto caratterizzato da una progressiva integrazione dei mercati e da una crescente mobilità dei capitali, elementi che rendono più agevole l'individuazione di asimmetrie tra ordinamenti tributari differenti.

Di conseguenza, le diverse giurisdizioni fiscali sono chiamate a intervenire per contrastare l'erosione delle basi imponibili e prevenire perdite di gettito.

In tale prospettiva, assume rilievo il coordinamento tra ordinamenti, nonché l'adozione di strumenti normativi idonei a garantire un'applicazione coerente e uniforme delle regole fiscali, evitando che differenze di qualificazione giuridica possano tradursi in indebiti vantaggi per i contribuenti.

Il fenomeno dei disallineamenti da ibridi scaturisce, difatti, dall'applicazione di trattamenti fiscali divergenti da parte di diverse giurisdizioni nei confronti di un'entità, di uno strumento finanziario o di una transazione, con il risultato di generare indebiti vantaggi fiscali. Tali divergenze possono derivare, in particolare, da differenti criteri di qualificazione giuridica o fiscale degli strumenti e dei soggetti coinvolti, nonché da disomogeneità nelle regole di imputazione temporale dei componenti reddituali.

Tra le principali conseguenze di tali discrepanze sono comprese la doppia deduzione (DD), che consente di dedurre lo stesso costo in più paesi, e la deduzione senza inclusione (D/NI), che permette la deduzione di una spesa in una giurisdizione senza che il corrispondente ricavo venga tassato altrove.

Tali effetti producono un'alterazione significativa del principio di capacità contributiva e incidono negativamente sull'equità e sull'efficienza dei sistemi fiscali, determinando fenomeni di concorrenza fiscale dannosa.

Un più significativo interesse della comunità internazionale verso tali fenomeni è aumentato negli ultimi anni, spingendo organizzazioni sovranazionali, come l'OCSE e l'Unione europea, a sviluppare linee guida e strumenti normativi per arginarne gli effetti distorsivi. Questo rinnovato interesse è stato alimentato anche dalla crescente attenzione verso i temi della trasparenza fiscale e della cooperazione amministrativa tra Stati.

Per contrastare questi meccanismi, l'OCSE è stata la prima ad affrontare il tema nell'ambito del progetto *Base erosion and profit shifting* (BEPS), formulando specifiche raccomandazioni attraverso l'*Action 2*. In tale ambito, sono stati individuati principi e criteri volti a garantire una risposta coordinata da parte degli stati, al fine di neutralizzare i benefici fiscali derivanti dai disallineamenti.

In tale direzione e per tali finalità, come conseguenza, ha individuato norme di prevenzione e reazione (c.d. *linking rules*), volte a neutralizzare gli effetti dannosi dei disallineamenti da ibridi.

Tali regole operano attraverso un meccanismo di collegamento tra gli ordinamenti coinvolti, prevedendo, ad esempio, la negazione della deduzione o l'inclusione del reddito a seconda della risposta adottata dall'altra giurisdizione.

In linea con tali indicazioni, l'Unione europea ha adottato le direttive ATAD 1 e ATAD 2, successivamente recepite in Italia con il d.lgs. 142/2018 (c.d. decreto ATAD).

L'intervento europeo ha rappresentato un passaggio fondamentale per l'armonizzazione delle discipline nazionali, contribuendo a ridurre le possibilità di arbitraggio fiscale all'interno del mercato interno.

Tale previsione normativa ha introdotto un quadro regolamentare volto da un lato a prevenire l'insorgere di disallineamenti, dall'altro ad annullare gli effetti distorsivi attraverso specifiche

misure correttive. In questo senso, la normativa si caratterizza per un approccio sia preventivo sia repressivo, incidendo direttamente sulle strutture di pianificazione fiscale adottate dai gruppi multinazionali.

L'attuazione di queste regole, di fatto, ha posto le imprese multinazionali di fronte a nuove sfide in termini di *compliance*, obbligandole così a rivedere le proprie strategie fiscali e ad adottare strumenti documentali per dimostrare il rispetto della normativa. Ciò comporta un significativo aumento degli oneri amministrativi e richiede un elevato livello di coordinamento tra le diverse funzioni aziendali coinvolte.

A tal fine, il d.lgs. n. 209 del 2023 ha introdotto un sistema di *penalty protection*, che prevede l'esonero dalle sanzioni per i soggetti che predispongano uno specifico *set* documentale volto al riscontro dell'applicazione delle norme anti-ibridi, come stabilito dal decreto attuativo del 6 dicembre 2024.

Tale meccanismo incentiva comportamenti collaborativi da parte dei contribuenti, promuovendo una maggiore trasparenza nei rapporti con l'amministrazione finanziaria.

Il presente lavoro si articola in quattro capitoli, ciascuno dei quali dedicato a un aspetto specifico della normativa in materia di disallineamenti da ibridi. Tale struttura consente una trattazione sistematica e progressiva del tema, favorendo una migliore comprensione delle interrelazioni tra le diverse componenti della disciplina.

Più nel dettaglio, nel primo capitolo viene introdotto il concetto di disallineamento da ibridi e vengono, al contempo, illustrate le principali cause. Si ripercorre l'origine della normativa, dalle raccomandazioni dell'OCSE fino alla loro attuazione nelle direttive europee ATAD 1 e ATAD 2, evidenziando il ruolo svolto dalla *soft law* nel processo di formazione delle regole vincolanti.

Particolare attenzione viene dedicata al recepimento della disciplina in argomento in Italia, con uno specifico focus sul decreto ATAD e sulle indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate attraverso la relativa circolare interpretativa.

Vengono inoltre esaminate le principali questioni interpretative emerse in sede applicativa.

Dopo aver delineato il quadro delle fonti normative e di prassi, il secondo capitolo approfondisce le principali tipologie di disallineamenti: la doppia deduzione e la deduzione senza inclusione. Vengono così analizzate le varie configurazioni in cui tali fenomeni possono manifestarsi, come l'uso di strumenti finanziari ibridi, entità ibride e operazioni transfrontaliere, evidenziando le implicazioni fiscali e i relativi rischi, anche alla luce delle più recenti evoluzioni interpretative.

Il terzo capitolo è dedicato alle misure adottate per contrastare i disallineamenti da ibridi. In questa sede, viene illustrato il funzionamento delle norme di reazione, strutturate secondo un principio gerarchico tra reazione primaria e reazione secondaria, chiarendone le modalità applicative e i presupposti operativi.

Si analizzano, inoltre, aspetti inerenti ai controlli effettuati dall'amministrazione finanziaria, l'obbligatorietà del contraddittorio con il contribuente e il regime sanzionatorio applicabile in caso di violazioni. Particolare rilievo viene attribuito al rapporto tra attività di accertamento e diritti di difesa del contribuente.

Il capitolo conclusivo analizza il sistema di *penalty protection*, introdotto per mitigare il rischio sanzionatorio connesso ai disallineamenti da ibridi. In particolare, vengono approfonditi il processo di predisposizione della documentazione necessaria per ottenere l'esonero dalle sanzioni e le relative implicazioni, sia in ambito amministrativo che penal-tributario, evidenziando le opportunità e i limiti dello strumento.

## I disallineamenti da ibridi\*

Introduzione e fonti

### **1.1. Introduzione ai disallineamenti da ibridi nel contesto fiscale**

Le questioni di natura fiscale, oggi come nel passato più recente, sono sempre all'ordine del giorno nelle agende dei governi che, da una parte, devono far fronte alla limitatezza del gettito fiscale e, dall'altra, assicurare servizi pubblici ai propri cittadini.

Difatti, nel contesto attuale, con la massima apertura e interrelazione dei mercati, la circolazione di persone e capitali sempre più agevole, è impensabile circoscrivere l'economia, le relazioni personali e commerciali ad una singola giurisdizione.

Tale premessa, certamente banale se letta alla luce del contesto geopolitico dei nostri giorni, ha costituito la base di partenza per l'approfondimento a livello internazionale di pratiche fiscali aggressive, che potessero arrecare danno alle varie economie attraverso pratiche di concorrenza fiscale ovvero, più in generale, sfruttando le asimmetrie impositive dei sistemi fiscali, con l'effetto di erodere base imponibile in una determinata giurisdizione.

È noto che, da tempo, l'OCSE ha rilevato come i gruppi multinazionali — i quali, per la loro natura, sono interessati a porre in essere transazioni economiche nei mercati internazionali — siano alla ricerca delle differenze tra i vari regimi fiscali naziona-

\* A cura di Giovanni Andriani.

li al fine di sfruttare le asimmetrie impositive che si generano, con lo scopo ultimo di ottenere una considerevole riduzione del carico fiscale gravante sulle medesime *MNE* (*multinational enterprises*).

Se da un lato talune amministrazioni finanziarie possono utilizzare la materia dell'imposizione diretta e dell'ottimizzazione della spesa pubblica per rendere più «appetibile» agli investitori il proprio sistema fiscale, adottato quale strumento di concorrenza fiscale, altra pernicioso questione di natura tributaria ha a che fare con situazioni fisiologiche di disallineamento tra giurisdizioni, che sono connaturate e immanenti nei sistemi fiscali e il cui effetto consiste nella creazione di situazioni asimmetriche circa la valutazione di determinate operazioni, entità o strumenti.

Tali fenomeni di disallineamento da ibridi (c.d. *hybrid mismatches*) sono, appunto, delle operazioni che determinano il verificarsi di indebiti vantaggi fiscali attraverso lo sfruttamento di lacune e asimmetrie esistenti tra gli ordinamenti degli stati coinvolti nelle operazioni.

La natura di simili asimmetrie è rintracciabile nella differenza tra i modelli economici, sociali e culturali esistenti in ciascun paese.

A riguardo, si potrebbe pensare, a titolo esemplificativo, alle differenze esistenti tra gli ordinamenti di *common law* con quelli di *civil law* o alle svariate differenze, tendenzialmente maggiormente rinvenibili nei confronti di contribuenti percettori di redditi di capitale piuttosto che di redditi da lavoro, connessi a specifiche tipologie di redditi da taluni stati esteri<sup>1</sup>.

L'elemento ibrido può riguardare, inoltre, la qualificazione di quei prodotti finanziari la cui natura non è facilmente classificabile da un punto di vista legale, contabile e finanziario, né come capitale di rischio né come capitale di debito.

Ne sono un esempio le obbligazioni convertibili, le obbligazioni a conversione obbligatoria, le obbligazioni subordinate, le

1. Sul punto, E. DELLA VALLE, S. GRILLI, L. MIELE, *I disallineamenti da ibridi*, Cedam, Milano 2021, p. 4.

azioni postergate e le azioni di risparmio, che combinano, in misura variabile, caratteristiche proprie sia dei titoli rappresentativi dell'*equity* sia di quelli rappresentativi del *debt*.

Questa ambiguità si riflette anche sulla qualificazione fiscale di alcune entità, le quali, a seconda delle circostanze, possono essere riconosciute o meno come stabili organizzazioni, classificate come residenti o non residenti, oppure essere soggette a un regime di trasparenza fiscale o, al contrario, trattate come entità “opache”.

Ancora, l'ibridismo si manifesta anche in operazioni la cui forma giuridica non corrisponde pienamente alla loro effettiva finalità economico-finanziaria. Un esempio è rappresentato dalle operazioni “pronti contro termine” che, pur configurandosi formalmente come cessioni di titoli con un accordo di riacquisto a termine, hanno prevalentemente lo scopo di ottenere un finanziamento garantito da titoli<sup>2</sup>.

Alla luce di tali caratteristiche, gli ibridi si prestano facilmente a un utilizzo improprio, permettendo da un lato di sfruttare le differenze nei regimi fiscali dei singoli ordinamenti nazionali e, dall'altro, di beneficiare della mancanza di disposizioni specifiche nelle convenzioni bilaterali, con il rischio di generare situazioni di “doppia non imposizione” o di “differimento *sine die* della tassazione”<sup>3</sup>.

Riepilogare brevemente e succintamente questi esempi può aiutare a capire come proprio la mancanza di regole o una regolamentazione estremamente debole può creare opportunità per fenomeni di *Base erosion and profit shifting* (BEPS), oggetto di costante analisi in sede OCSE.

2. In merito, cfr. M. AICARDI, *La disciplina domestica di contrasto agli hybrid mismatch arrangements aventi per oggetto gli strumenti finanziari: spunti interpretativi e di riflessione critica alla luce delle indicazioni contenute nelle relazioni del BEPS action 2*, in Rubrica di diritto tributario internazionale e comparato, (a cura di) G. MAISTO, p. 26 e ss.

3. Per approfondimenti sul tema, si rimanda al contributo di F. FAMÀ, *Le “entità ibride” tra soggettività passiva convenzionale, utilizzi abusivo/elusivi e transparent entity clause del “Modello OCSE”*, in Rivista Telematica di diritto tributario, 2020.

Tali circostanze richiedono strumenti normativi solidi per ristabilire la fiducia nei sistemi fiscali e garantire che i profitti siano tassati dove vengono effettivamente svolte le attività economiche e dove il valore è creato<sup>4</sup>.

Questo è stato l'obiettivo dei paesi OCSE e del G20 sin dal 2013 quando, dopo la pubblicazione del *report* “*Addressing base erosion and profit shifting*” nel mese di febbraio di quell'anno, nel successivo settembre hanno adottato un *Action-plan* strutturato su 15 punti, secondo uno schema a tre pilastri:

- a) l'introduzione di coerenza nelle norme nazionali che influiscono sulle attività transfrontaliere;
- b) il rafforzamento dei requisiti di sostanza delle norme internazionali esistenti;
- c) il miglioramento della trasparenza e della certezza.

Tuttavia, la preoccupazione relativa a pratiche di *Aggressive tax planning* attraverso lo sfruttamento dei disallineamenti da ibridi ha richiamato già prima del 2013 l'attenzione dell'OCSE che, a seguito delle preoccupazioni sollevate da diversi paesi membri dell'organizzazione, ha avviato un'analisi per individuare esempi di schemi di pianificazione fiscale basati su meccanismi di disallineamento da ibridi e valutare l'efficacia delle strategie adottate per contrastarli.

Questa analisi ha portato alla pubblicazione del rapporto denominato “*Hybrid mismatch arrangements: tax policy and compliance issues*”.

Il rapporto evidenzia come il ricorso al disallineamento da ibridi metta a rischio la base imponibile complessiva dei paesi, sebbene spesso sia complesso determinare con certezza quale stato abbia subito una perdita di gettito fiscale a causa di tali schemi<sup>5</sup>.

4. Sul punto, si rimanda a *OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project: Neutralising The Effects Of Hybrid Mismatch Arrangements – ACTION 2: 2015 Final Report*, 2015, p. 3.

5. Cfr. *Ibidem*, p. 15.

Nonostante ci si trovasse a fronteggiare simili difficoltà di determinazione del carico fiscale perso, la presa di coscienza circa l'esistenza di modelli di pianificazione aggressiva che sfruttassero le asimmetrie dei sistemi fiscali ha portato gli organismi sovranazionali ad intervenire con progetti di ampio spettro e che avessero la maggiore condivisione possibile, con l'obiettivo di tamponare i fenomeni di erosione della base imponibile.

In definitiva, il contesto internazionale attuale ha reso evidente la necessità inderogabile di interventi fiscali coordinati.

È ormai chiaro, infatti, che esistono schemi internazionali finalizzati a ottenere vantaggi fiscali attraverso strategie di pianificazione aggressiva, le quali non possono essere contrastate unicamente mediante il principio del divieto di abuso del diritto.

Ciò in funzione del fatto che, pur rispettando formalmente il testo e la *ratio* delle normative vigenti, tali strategie sfruttano le divergenze tra i diversi sistemi legislativi.

Questa nuova consapevolezza ha spinto la comunità internazionale a correre ai ripari attraverso progetti inclusivi, finalizzati a offrire risposte coordinate ed efficaci per contrastare tali fenomeni<sup>6</sup>.

## **1.2. Le raccomandazioni OCSE e la genesi normativa dei disallineamenti da ibridi**

Delineato in termini essenziali il quadro nell'ambito del quale si è giunti a realizzare come lo sfruttamento di *mismatches* tra giurisdizioni potesse essere un grave danno alle economie e, soprattutto, una volta inteso quanto l'interesse di correre ai ripari fosse comune tra la gran parte dei paesi sviluppati, risulta necessario fare menzione della produzione di *soft law* e normativa, sovranazionale e nazionale che ha condotto alla regolamentazione dei disallineamenti da ibridi.

6. Sul punto, si rimanda alla Relazione illustrativa al d.lgs. 29 novembre 2018, n. 142, p. 23.

In questa fase si opererà un richiamo alle fonti, tracciandone i tratti essenziali.

### 1.2.1. *Le raccomandazioni OCSE*

Come già accennato, l'origine della regolamentazione circa il fenomeno oggetto di approfondimento va senz'altro ricercata nelle raccomandazioni emanate a livello OCSE, prima fra tutte si fa riferimento al progetto *Base erosion and profit shifting* (BEPS), al relativo *Action-plan* e, più nello specifico alla *Action 2* avente ad oggetto "*Neutralising the effects of hybrid mismatch arrangements (HMA)*".

Il *Report* finale dell'*Action 2*, pubblicato nel 2015 e strutturato su due parti, prevede:

- a) nella prima, raccomandazioni per l'implementazione di modifiche alle legislazioni domestiche in chiave anti-ibridi;
- b) nella seconda, raccomandazioni per modifiche al modello di convenzione OCSE contro le doppie imposizioni.

A distanza di soli due anni, nel 2017, è stato pubblicato un ulteriore documento rientrante nel piano d'azione dell'*Action 2*.

Il *Report*, dal titolo "*Neutralising the effects of branch mismatch arrangements (BMA)*", si pone l'obiettivo di essere complementare al *report HMA* e di affrontare le questioni relative ai disallineamenti scaturenti dalle *branches*.

È lo stesso report *BMA* a sottolineare che il *Final report* dell'*Action 2* del 2015 prende in considerazione i disallineamenti scaturenti da diversi trattamenti fiscali o di definizione di strumenti o entità, ma non approfondisce i disallineamenti che possono generarsi attraverso la strutturazione del gruppo multinazionale in filiali allocate in varie giurisdizioni.

I *branch mismatches* si verificano quando la giurisdizione di residenza, ovvero quella in cui ha sede la casa madre, e la giurisdizione della filiale, ovvero quella in cui è situata la succursale,